



**Art.3 – Soci.** Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, giuridiche, enti ed associazioni che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e i regolamenti interni.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. L'accoglimento o il rigetto della domanda è insindacabile e potrà anche essere non motivato. Il richiedente nella domanda scritta di ammissione, da presentare al Presidente, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è annuale, intrasmissibile, non è frazionabile e scade per tutti il 31 dicembre di ogni anno. Sono soci coloro che hanno avuto la domanda accolta dal Consiglio Direttivo e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

**Art.4 – Diritti e doveri dei soci.** I soci, in regola con il pagamento della quota associativa, se maggiorenni, hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere

eletti negli stessi, di partecipare alle riunioni dell'Assemblea e prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e i regolamenti interni. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione, in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

**Art.5 –Recesso ed esclusione del socio.** Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Presidente entro il 30 ottobre di ogni anno, in caso contrario sarà considerato socio anche per l'anno successivo ed obbligato al versamento della quota annuale di associazione. Il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o abbia tenuto un comportamento indegno o procurato

danno morale o materiale all'Associazione, può essere escluso dalla stessa. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

**Art.6- Organi sociali.** Gli organi sociali sono: Assemblea dei Soci; Consiglio Direttivo; Presidente; Collegio dei revisori dei conti; Collegio arbitrale.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, nessun compenso è dovuto a coloro che ricoprono le cariche previste dal presente statuto, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata a favore dell'Associazione, secondo le modalità ed i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

**Art.7-Assemblea.** L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante lettera semplice, e-mail, fax, comunicazione telefonica, da inviare almeno 15 giorni prima della riunione, contenente l'ordine del giorno dei lavori, la data, l'ora ed il luogo della prima ed eventualmente della seconda convocazione, con modalità stabilite da apposito regolamento. Copia dell'avviso di convocazione dovrà essere affisso all'albo dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, è straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento

dell'Associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in caso di assenza o impedimento dal Vicepresidente.

**Art.8 – Compiti dell'Assemblea.** L'Assemblea deve approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione; approvare eventuali modifiche ai regolamenti interni; eleggere il consiglio direttivo; deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

**Art.9 – Validità Assemblee.** L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi, anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti in proprio o in delega. Non è ammessa più di una delega per ciascun votante. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti la persona e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti.